

GUIDA CON CQC SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO PER MANCATA REVISIONE - SANZIONE DA APPLICARE -

P

ur in mancanza - al momento - di un formale parere ministeriale in materia, si ritiene che la sanzione di cui all'art. 116, commi 16 e 18, CdS **possa essere applicata anche in caso di guida con CQC o CAP di tipo KB sospesi di validità** (quando il titolare non si sia sottoposto a revisione di tale qualificazione o abilitazione a seguito di decurtazione dell'intero punteggio dal titolo abilitativo professionale posseduto o qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 126-bis, comma 6, secondo periodo, del Codice della Strada).

Infatti, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria (a differenza della circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente di guida che, invece, è espressamente punita ai sensi dell'art. 218, comma 6, del Codice della Strada), la sospensione dei titoli abilitativi professionali in questione ne comporta la conseguente (ed automatica) inefficacia che equivale alla mancanza degli stessi, fattispecie riconducibile, pertanto, alla previsione sanzionatoria generale di cui all'art. 116, commi 16 e 18, del predetto Codice.

PATENTE DI GUIDA CON CODICE 95 (QUALIFICAZIONE CQC)



E ciò appare trovare conferma anche in relazione a quanto precisato dall'art. 2 del D.D. 22/10/2010 secondo il quale:

- «In caso di **perdita totale del punteggio** sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione» (comma 1);
- «In caso di **perdita totale del punteggio** sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento del predetto certificato di abilitazione» (comma 2).

Il che corrisponde a dire che la CQC o il CAP di tipo KB debbano essere conseguiti ex novo come se non fossero mai esistiti.

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in risposta alla richiesta «se sia possibile rilasciare il duplicato della patente di guida comprensivo del codice "95" quando la qualificazione CQC del titolare sia sospesa di validità perché lo stesso non si è sottoposto a revisione di detta qualificazione» - ha evidenziato «che il rilascio di un documento abilitativo alla guida è possibile solo a condizione che sussistano tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti. Tanto premesso, è evidente che non può procedersi al rilascio di un documento attestante la qualificazione CQC sulla quale grava un provvedimento di sospensione. Di conseguenza, il titolare della patente in questione, **fin quando non sosterrà l'esame di revisione, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sul quale non sarà riportato il codice 95. Successivamente, previo superamento dell'esame di revisione con esito positivo, l'interessato dovrà richiedere un nuovo duplicato di patente di guida sul quale sarà riportato il predetto codice unionale**» (cfr. la circolare prot. n. 4649 del 27/02/2014).

Per quanto riguarda l'ipotesi sanzionatoria di all'art. 128 CdS, si rappresenta che la contestazione è esclusivamente riconducibile alla revisione della sola patente di guida non potendo, per analogia, collegarla anche alla CQC.

UFFICIO STUDI ASAPS